

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 65 del 23/01/2023

Seduta Num. 3

Questo lunedì 23 **del mese di** Gennaio
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/54 del 13/01/2023

Struttura proponente: SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: DIRETTIVA REGIONALE RELATIVA AI CRITERI E ALLE PROCEDURE PER
IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA
COMPLESSA DELLA DIRIGENZA SANITARIA NELLE AZIENDE E NEGLI
ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA.
MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 312/2013.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Antonio Cascio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 312/2013 con la quale si è approvata la "Direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR";

Visto l'art. 20 della legge 5 agosto 2022, 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), con la quale, confermata la competenza delle regioni nel disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, si sono modificati alcuni dei principi direttivi stabiliti dal legislatore statale, dettati dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto inoltre l'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2023), che ha modificato la disciplina legislativa regionale relativa alla dirigenza sanitaria, contenuta nell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), al fine di tenere conto delle modifiche stabilite dal legislatore statale, confermando la rilevanza strategica attribuita al rapporto di lavoro esclusivo per la dirigenza sanitaria incaricata della direzione di strutture complesse;

Dato quindi atto che in base alle previsioni stabilite dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 29/2004, come modificato dall'art. 19, della legge 23/2022 prima citata, con direttiva della Giunta regionale, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, sono disciplinati i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi generali desumibili dall'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché dei seguenti principi:

- a) l'azienda può prevedere, nell'avviso, come condizione per il conferimento dell'incarico, l'esclusività del rapporto di lavoro, da mantenere per tutta la durata dell'incarico. Il medesimo principio trova applicazione con riferimento alla nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria;
- b) l'individuazione dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), in

analogia, ove possibile, con quanto stabilito per la dirigenza sanitaria;

c) il riconoscimento dei compensi a favore dei componenti sorteggiati e del segretario della commissione, nonché, per i componenti della commissione fuori sede, del rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alla procedura, tenuto anche conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia concorsuale;

Richiamato il CCNL dell'area dirigenziale Sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019, con riferimento alla disciplina relativa al sistema degli incarichi dirigenziali;

Considerato che la regolamentazione della tematica in esame rientra nell'ambito di competenza riconosciuto dall'ordinamento vigente all'amministrazione regionale in materia di organizzazione delle aziende sanitarie, nonché delle correlate disposizioni procedurali necessarie per definire gli assetti organizzativi delle aziende stesse, fermi restando i principi generali fissati dalla normativa statale, in particolare dal sopracitato D.Lgs. n. 502 del 1992, così come modificato dal recente dalla Legge n. 118/2022;

Rilevata l'opportunità di dettare disposizioni di attuazione, specificazione ed armonizzazione delle norme legislative statali e regionali sopra elencate in materia di attribuzione di incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari;

Rilevata inoltre la necessità di garantire l'applicazione delle norme sopra richiamate, in modo uniforme ed omogeneo nelle aziende sanitarie e negli enti del SSR;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod.;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale G/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 771 del 24 maggio 2021, che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 1615 del 28 settembre 2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune direzioni generali/agenzie della Giunta Regionale;
- n. 1846 del 02 novembre 2022 "Piano Integrato delle attività e dell'Organizzazione 2022-2024";

Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 09 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013. Anno 2022";
- n. 6229 del 31 marzo 2022 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali";
- n. 7162 del 15 aprile 2022 "Ridefinizione dell'assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- di approvare, in applicazione delle norme legislative statali e regionali richiamate in premessa, la direttiva regionale con oggetto "Criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna", riportata in allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di modificare la propria deliberazione n. 312/2013 sostituendo la direttiva ivi approvata quale allegato parte integrante e sostanziale della medesima, con la direttiva allegata alla

presente deliberazione;

- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., così come riportato nella determinazione dirigenziale n. 2335/2022.

**DIRETTIVA REGIONALE
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 15, COMMA 7-BIS, DEL D.LGS. N.
502/1992,
(COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 118/2022)
E DELL'ART. 8, COMMA 3, DELLA L.R. N. 29/2004 (COME
MODIFICATO DALLA L.R. N. 23/2022).**

**CRITERI E PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA DIRIGENZA
SANITARIA NELLE AZIENDE E NEGLI ENTI DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA.**

PREMESSE

L'articolo 20 della Legge n. 118/2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" ha modificato la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, anche al fine di dare attuazione ad uno degli obiettivi del "Piano nazionale di ripresa e resilienza" in ambito sanitario, il quale si propone di ridurre i poteri discrezionali da parte dei Direttori generali delle aziende sanitarie in questo specifico ambito. In particolare, la norma prima richiamata interviene sui principi cui devono attenersi le regioni nel disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria, stabiliti dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. 502/1992, introducendo le modifiche di seguito evidenziate.

- a) La selezione - così come nella versione previgente - è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'ente o azienda interessato e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati, tramite sorteggio, nell'ambito di un elenco nazionale nominativo, costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale (lettera a) del citato comma 7-bis). La novella prevede che almeno due di tali tre soggetti - anziché, come nel testo previgente, almeno uno dei tre - siano scelti tra i responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella in cui abbia sede l'azienda interessata e inserisce la previsione che la commissione sia composta in base al principio della parità di genere.
- b) Il presidente della commissione, in base alla novella, è il componente, tra i membri sorteggiati, con maggiore anzianità di servizio, mentre il testo previgente prevedeva l'elezione da parte della medesima commissione (con scelta nell'ambito dei membri sorteggiati). È invece confermato che nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
- c) La commissione (lettera b) del citato comma 7-bis) definisce la graduatoria - attribuendo a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente - e il direttore generale dell'ente o azienda procede alla nomina del candidato con il miglior punteggio,

ovvero di quello più giovane di età tra quelli aventi il miglior identico punteggio. In base al testo previgente, invece, la commissione presentava al direttore generale una terna di candidati, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, e il direttore generale procedeva alla nomina nell'ambito della terna, motivando analiticamente la scelta nel caso in cui intendesse nominare uno dei due candidati non aventi il migliore punteggio.

- d) Restano ferme le altre norme sui criteri e le modalità di formazione della graduatoria; secondo tali disposizioni, la commissione riceve dall'ente o azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e procede sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avendo anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio. Resta ferma la norma secondo cui l'ente o azienda può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico in esame, nel caso di dimissioni o di decadenza del dirigente nominato, si procede alla sostituzione in base alla selezione già operata; al riguardo, la novella prevede il conferimento dell'incarico mediante scorrimento della graduatoria, mentre il testo vigente prevede il conferimento ad uno degli altri due soggetti facenti parte della terna iniziale.
- e) Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina; rispetto alla norma corrispondente del testo previgente, la novella - di cui alla lettera d) del citato comma *7-bis* - inserisce la previsione della pubblicazione suddetta dei criteri di attribuzione del punteggio e della graduatoria.

Da ultimo si evidenzia che la nuova disposizione conferma i principi vigenti, con riferimento alle aziende ospedaliero-universitarie, per l'ipotesi di unità operativa complessa a direzione universitaria. In base ad essi: la nomina dei responsabili di tali unità operative complesse è effettuata dal direttore generale dell'azienda, d'intesa con il rettore - sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale - sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare (lettera c) del citato comma *7-bis*); i curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sui siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati (lettera d) del medesimo comma *7-bis*).

La Regione Emilia-Romagna è intervenuta nella disciplina relativa ai criteri e alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria con la legge n. 23/2022, che ha modificato quanto previsto in materia dall'art. 8 della legge regionale n. 29/2004.

L'art. 8, comma 3 della legge regionale n. 29/2004, come modificato dall'art. 19 della legge prima citata, dispone che con direttiva della Giunta regionale, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva,

sono disciplinati i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi generali desumibili dall'art. 15, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché dei seguenti principi:

- a) l'azienda può prevedere, nell'avviso, come condizione per il conferimento dell'incarico, l'esclusività del rapporto di lavoro, da mantenere per tutta la durata dell'incarico. Il medesimo principio trova applicazione con riferimento alla nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria;
- b) l'individuazione dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), in analogia, ove possibile, con quanto stabilito per la dirigenza sanitaria;
- c) il riconoscimento dei compensi a favore dei componenti sorteggiati e del segretario della commissione, nonché, per i componenti della commissione fuori sede, del rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alla procedura, tenuto anche conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia concorsuale.

Con il principio previsto alla lett. a) il legislatore regionale ha inteso confermare la rilevanza strategica attribuita al rapporto di lavoro esclusivo per la dirigenza sanitaria incaricata della direzione di strutture complesse, stabilendo che l'azienda può prevedere, nell'avviso, come condizione per il conferimento dell'incarico, l'esclusività del rapporto di lavoro, da mantenere per tutta la durata dell'incarico.

Questo principio non si pone in contrasto con la disposizione dettata dal D.Lgs. 502/1992, all'art. 15-*quater*, comma 4, secondo la quale "La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse", in quanto, come evidenziato dalla Corte costituzionale, questa previsione non va intesa come l'espressione di un principio generale da parte del legislatore statale, ma è destinata a trovare applicazione in assenza di una disciplina regionale in materia. Resta fermo, secondo il giudice costituzionale, che le regioni restano libere di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione in esame, anche privilegiando il regime del rapporto di lavoro esclusivo (cfr. sentenza n. 181/2006). In questo caso, la norma regionale prevede che sia l'azienda a valutare preventivamente e a stabilire nell'avviso, in relazione alle caratteristiche della posizione da ricoprire, se l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo sia una condizione richiesta e necessaria per il conferimento dell'incarico.

Analogo principio è posto anche con riferimento alla nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria.

Con il principio indicato nella lettera b) si prevede che la direttiva individui i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 251 del 2000, in analogia, ove possibile, tenuto comunque conto degli

elementi di specificità di questi incarichi, con quanto stabilito per la dirigenza sanitaria. La norma si propone di favorire una omogeneità regionale nelle procedure aziendali relative al conferimento degli incarichi in esame, tenuto anche conto dell'assenza nella normativa di fonte statale di una regolamentazione delle procedure e dei requisiti di conferimento degli incarichi in esame.

Infine, con il principio indicato nella lettera c) si stabilisce che la direttiva regolamenti il riconoscimento dei compensi a favore dei componenti sorteggiati e del segretario della commissione, nonché, per i componenti della commissione fuori sede, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alla procedura, tenuto anche conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia concorsuale.

* * *

La presente direttiva regionale disciplina i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria, in coerenza con i principi generali stabiliti dal legislatore statale e con i contenuti della disciplina legislativa regionale di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 29/2004, come modificata dalla legge regionale n. 23/2022, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva. Essa sostituisce la direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 312/2013.

A livello aziendale potrà essere definita una disciplina di maggiore dettaglio, nel rispetto delle indicazioni contenute nella legge regionale n. 29/2004 e della presente direttiva.

1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO PROFESSIONALE

Il direttore generale, sentito il Collegio di direzione, definisce il fabbisogno professionale che caratterizza la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire:

- a)** sotto il **profilo oggettivo**, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche
- b)** sotto il **profilo soggettivo** delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni.

In sede di definizione del fabbisogno viene inoltre indicato se è richiesta, come condizione per il conferimento dell'incarico, l'esclusività del rapporto di lavoro, da mantenere per tutta la durata dell'incarico.

Il fabbisogno è trasmesso formalmente alla Commissione all'atto di insediamento della stessa, prima dell'espletamento della procedura selettiva.

La descrizione sintetica di entrambi i profili, così come l'eventuale previsione dell'esclusività del rapporto di lavoro come condizione per il conferimento dell'incarico, deve essere sempre riportata nell'avviso pubblico di indizione della selezione corrispondente.

Poiché le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa influiscono in modo decisivo sull'organizzazione aziendale e sulla qualità delle scelte circa l'attribuzione delle relative responsabilità e, conseguentemente, sui risultati ottenuti, la caratterizzazione del fabbisogno deve tenere conto della programmazione regionale ed aziendale, nonché delle attività e degli obiettivi che, in tale contesto, la struttura complessa è chiamata a svolgere e raggiungere. Deve inoltre essere connotata da elementi di specificità e concretezza, anche al fine di fornire alla Commissione uno strumento idoneo a condurre il processo di valutazione nel modo più rispondente possibile alle necessità rilevate. Risulta fondamentale, in questo contesto, coniugare le competenze tecniche, professionali e scientifiche con quelle di carattere organizzativo e di gestione strategica delle risorse assegnate, per il perseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza propri del SSR.

2 - AVVIO DELLA PROCEDURA SELETTIVA E MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE

2.1. Pubblicizzazione

L'Azienda, individuato il fabbisogno, emette apposito avviso pubblico per la copertura della posizione di direzione della struttura complessa, da pubblicarsi:

- a)** sul Bollettino Ufficiale della Regione,
- b)** per estratto sulla Gazzetta Ufficiale,
- c)** sul sito aziendale.

2.2. Contenuto dell'avviso pubblico

L'avviso dovrà contenere informazioni in ordine:

- 1.** alla descrizione del fabbisogno professionale richiesto per la copertura della posizione oggetto dell'avviso, come definito secondo il precedente § 1, anche con riferimento, ove sia prevista quale condizione per il conferimento dell'incarico, all'esclusività del rapporto di lavoro, da mantenere per tutta la durata dell'incarico;
- 2.** alla individuazione della disciplina relativa all'incarico da ricoprire. Nell'ipotesi di una posizione che preveda l'accesso di più discipline o profili professionali (ad esempio medico e biologo), questi dovranno essere specificamente indicati;
- 3.** ai requisiti generali e specifici di ammissione previsti dalla vigente normativa;
- 4.** alle modalità di svolgimento della selezione;
- 5.** agli ambiti di valutazione ed alla loro declinazione nelle seguenti macroaree:
 - a)** curriculum;
 - b)** colloquio;ivi compresi:
 - i tetti massimi di punteggio di ciascuna macroarea,
 - l'individuazione di una scala di misurazione degli elementi, singoli o aggregati, relativi alle prime due macroaree curriculum e colloquio,
 - l'individuazione di una soglia minima di punteggio con riferimento alla

- macroarea "colloquio", ai fini del conseguimento dell'idoneità,
- gli altri criteri di valutazione di cui al § 4;
6. alla scelta dell'azienda di avvalersi o meno della possibilità di utilizzare la graduatoria formulata ad esito della procedura selettiva nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, per procedere, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, alla sostituzione; in questa ipotesi si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati;
 7. alla data e luogo di effettuazione delle operazioni di sorteggio preordinate alla costituzione della Commissione di valutazione;
 8. al requisito relativo alla formazione manageriale, nel rispetto della disciplina in materia e della regolamentazione regionale;
 9. alla scadenza dei termini per la consegna delle domande, la quale non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale;
 10. alle modalità di consegna delle domande.

2.3. Valutazione dei requisiti di ammissione dei candidati

Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati sono effettuate dagli uffici competenti dell'azienda, la quale provvede quindi a disporre l'ammissione dei candidati alla procedura selettiva, nel rispetto della normativa vigente.

3 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

3.1. Premesse

L'azienda provvede alla costituzione e nomina della Commissione di valutazione, ad intervenuta scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Secondo quanto disposto dal novellato art. 15, comma 7-bis, lett. a) del D.Lgs. n. 502/1992, la Commissione è composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata (componente di diritto) e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di struttura complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, da individuarsi tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN.

3.2. Ruolo del direttore sanitario

Il direttore sanitario dell'azienda è membro effettivo della Commissione, partecipa al voto e svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo professionali espressi dal direttore generale, con il supporto degli organismi aziendali competenti, in sede di definizione del fabbisogno.

3.3. Operazioni di sorteggio e nomina dei tre direttori di struttura complessa

Le operazioni di sorteggio, condotte da una Commissione appositamente nominata, sono pubbliche e formalizzate nel relativo verbale.

La data e il luogo del sorteggio devono essere comunicati nell'avviso pubblico di indizione della procedura, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet aziendale, che deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data stabilita per il sorteggio.

In caso di procedura selettiva che, in relazione alle caratteristiche dell'incarico di direzione da ricoprire, prevede la partecipazione di candidati appartenenti a diverse discipline o profili professionali della dirigenza sanitaria, i componenti della commissione sono sorteggiati e nominati fra i dirigenti presenti nell'elenco nazionale delle discipline e dei profili professionali appartenenti alle diverse categorie interessate. A livello aziendale possono essere individuati i criteri e le modalità per regolare la presenza nella commissione delle diverse professionalità interessate, tenuto conto delle caratteristiche del fabbisogno, fermo restando il numero complessivo dei commissari stabilito dalla norma.

Dovranno essere individuati tramite sorteggio anche tre componenti supplenti, con la funzione di sostituire i componenti titolari, i quali, dopo la formalizzazione del loro incarico, siano impossibilitati a partecipare ai lavori della Commissione.

Nel rispetto delle previsioni legislative sulla composizione della Commissione di valutazione, qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della regione Emilia-Romagna, è nominato componente della Commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno due componenti della Commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse.

Se, all'esito dei predetti sorteggi dei componenti titolari, la metà dei direttori della commissione (considerando quindi, per il computo, anche il direttore sanitario) non sarà di genere diverso, si proseguirà nel sorteggio fino ad assicurare, ove possibile, l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione stessa, fermo restando il criterio territoriale di cui sopra. Tra i componenti supplenti dovrà essere garantita, ove possibile, la rappresentanza di genere.

La presenza di almeno due direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda deve essere garantita anche in caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del componente supplente.

Nel caso di chiamata di un componente supplente, si procede secondo l'ordine di sorteggio dei componenti supplenti, come indicato nel relativo verbale. Nel caso in cui occorra garantire il rispetto del criterio territoriale di cui al paragrafo precedente, attraverso la nomina di un direttore in regione diversa, si procede a chiamare il primo componente supplente direttore in regione diversa, sempre secondo l'ordine di sorteggio. Analoga regola è seguita per garantire, ove possibile, il rispetto del principio della parità di genere.

Nel caso in cui risultasse impossibile individuare nell'ambito dell'elenco della disciplina propria della struttura complessa di riferimento il numero di

nominativi indispensabile per effettuare il sorteggio, almeno pari a 7, l'azienda interessata provvede ad acquisire ulteriori nominativi nell'ambito degli elenchi delle discipline equipollenti.

Ai fini della composizione della Commissione valgono le disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla normativa vigente. All'atto dell'accettazione della nomina, l'interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di cui sopra.

La composizione della Commissione è pubblicata sul sito internet aziendale.

Il direttore generale individua tra i dirigenti amministrativi e/o il personale amministrativo del comparto inquadrato nell'area dei funzionari o nell'area del personale di elevata qualificazione, in servizio presso l'azienda, il segretario della Commissione di valutazione.

3.3.1. Presidente

Assume la funzione di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. Per anzianità di servizio, a questo fine, si intende quella maturata come direttore di struttura complessa.

In caso di parità nelle deliberazioni della commissione, prevale il voto del presidente.

3.4. Compensi e rimborsi spese

In relazione ai compensi da riconoscere ai componenti sorteggiati e al segretario della Commissione si fa riferimento a quanto stabilito dal DPCM 23/3/1995 per i concorsi apicali e ad eventuali altre norme successive che dovessero modificarne i contenuti. In favore dei componenti fuori sede l'Azienda procederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute per raggiungere la sede di svolgimento della procedura e quelle di permanenza nella sede durante le prove.

PARAGRAFO N. 4

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

4.1. Ambiti di valutazione

Ai sensi del novellato art. 15, comma 7-bis lett. b), del D.Lgs. n. 502/1992, la Commissione effettua la valutazione tramite "...analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio".

La Commissione, sulla base di criteri fissati preventivamente, in coerenza con i criteri e i principi di cui al presente paragrafo, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio, e attribuisce un punteggio complessivo basato su di una scala di misurazione, così come indicata nell'avviso di cui al paragrafo 2.

Gli ambiti della valutazione sono articolati sulle seguenti macroaree:

- a) curriculum
- b) colloquio

La valutazione dovrà essere specificatamente orientata alla verifica dell'aderenza al fabbisogno di cui al § 1, mediante la scala di misurazione degli elementi, singoli o aggregati, così come indicata nell'avviso.

L'azienda, anche in sede di formulazione dell'avviso di cui al § 2, assicura in ogni caso che la valutazione del colloquio assuma carattere prevalente rispetto all'altra macroarea e consenta l'assegnazione di punteggi in misura corrispondente.

Ai fini della valutazione delle macroaree, si considerano i criteri di seguito indicati.

4.2. Macroarea curriculum

Gli elementi contenuti nel curriculum sono volti ad accertare:

- a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all'attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
- d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
- e) l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore
- g) la produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- h) la continuità e la rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

L'elenco può essere integrato con altri elementi definiti dall'azienda.

La Commissione formula un giudizio complessivo, adeguatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.

In ogni caso, la scala di misurazione e la conseguente assegnazione dei punteggi da parte della Commissione devono garantire che gli elementi inerenti l'attività professionale di cui alle precedenti lettere a), b) e c) assumano carattere prevalente nella valutazione dei candidati.

4.3. Macroarea colloquio

4.3.1. Finalità del colloquio, modalità e criteri di valutazione

Prima dell'espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del direttore sanitario, illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello organizzativo.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall'azienda.

La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell'uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.

Le aziende possono prevedere, formulando apposite indicazioni nell'avviso di cui al § 2, che la Commissione esprima valutazioni specifiche in merito all'idoneità dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui. Tali modalità, che le Aziende disciplinano autonomamente in ordine ai tempi di inserimento nell'ambito della procedura selettiva dandone preventiva comunicazione ai candidati, hanno il fine di acquisire ulteriori elementi atti a permettere al candidato medesimo di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.

Nell'ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione nella macroarea del colloquio, le aziende possono altresì prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati dalla Commissione.

In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell'ambito della macroarea in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.

4.3.2. Modalità procedurali di espletamento del colloquio

I candidati sono convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato, tramite PEC o avviso pubblicato sul sito aziendale.-

Il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.

Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza (di idoneità), secondo i criteri stabiliti nell'avviso.

4.4. Chiusura delle operazioni di valutazione

Completate le valutazioni su tutti i candidati, la commissione redige la graduatoria dei candidati formata sulla base dei punteggi attribuiti. La relazione della commissione, redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito internet dell'azienda prima della nomina.

5 - NOMINA DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE ED OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'AZIENDA

Sulla base del novellato art. 15, comma 7-bis, lett. b), del D.Lgs. n. 502/1992, il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. Nel caso in cui l'azienda abbia previsto nell'avviso, quale condizione per il conferimento dell'incarico, l'esclusività del rapporto di lavoro, la nomina è subordinata all'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, da mantenere per tutta la durata dell'incarico.

Nel caso in cui il candidato che ha conseguito il maggior punteggio rinunci alla nomina, ovvero, nel caso in cui non eserciti l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, quando questa è posta come condizione per il conferimento dell'incarico, il direttore generale procede alla nomina tramite scorrimento della graduatoria dei candidati.

Prima della nomina del candidato prescelto, l'azienda sanitaria pubblica sul proprio sito internet:

- il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo) del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto di selezione, così come trasmesso dal direttore generale alla Commissione ai fini delle operazioni di valutazione;
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- i criteri di attribuzione del punteggio;
- la relazione della Commissione di valutazione;
- la graduatoria dei candidati.

L'atto di attribuzione dell'incarico di direzione è anch'esso pubblicato con le medesime modalità prima indicate.

PARAGRAFO N. 6 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DELLE STRUTTURE COMPLESSE A DIREZIONE UNIVERSITARIA

Gli incarichi di direzione delle strutture complesse a direzione universitaria sono conferiti dal direttore generale dell'azienda d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del

curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare, verificata la corrispondenza del profilo, delle capacità assistenziali, e delle competenze gestionali ed organizzative, rispetto alla specifica posizione da ricoprire.

L'Azienda, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 5 del D.Lgs. 517/1999, verifica il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per il conferimento dell'incarico.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. a) della legge regionale n. 29/2004, come modificata dalla legge regionale n. 23/2022, il direttore generale dell'Azienda può prevedere, come condizione per il conferimento dell'incarico, l'esclusività del rapporto di lavoro, da mantenere per tutta la durata dell'incarico.

Ferme restando le specifiche indicazioni della Giunta regionale, anche nell'ambito degli atti di intesa assunti con le Università, le aziende e gli atenei interessati individuano congiuntamente, con apposite regolamentazioni, i percorsi procedurali più idonei preordinati all'individuazione del responsabile da nominare, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza.

Dell'adozione di tali regolamentazioni, dovrà essere resa evidenza tramite pubblicazione delle stesse sul sito internet dell'azienda e sul sito internet dell'ateneo dove, comunque, di volta in volta sono pubblicati anche l'atto di conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa ed il curriculum del prescelto.

7 - AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

Le disposizioni contenute nella presente direttiva sostituiscono integralmente le precedenti linee di indirizzo adottate con la DGR n. 312/2013 e si applicano alle procedure di attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari nelle Aziende ed Enti del SSR della Regione Emilia-Romagna.

Le disposizioni contenute nella presente Direttiva non si applicano nel caso di conferimenti degli incarichi di Direttore di Dipartimento o di Distretto, per i quali operano le disposizioni specifiche contenute nel D.Lgs. n.502/1992.

Nelle more dell'intervento legislativo di definizione delle procedure e dei requisiti di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 251 del 10/8/2000 (intervento auspicato anche dalle parti contrattuali nella dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL dell'area Sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019) la presente direttiva trova applicazione, per le parti compatibili e con gli opportuni adattamenti, anche per le procedure di conferimento degli incarichi di struttura complessa delle professioni sanitarie. In particolare, ai fini della nomina dei tre componenti della Commissione, le aziende individuano i direttori acquisendo i nominativi all'interno della regione Emilia-Romagna e nelle regioni viciniori.

Possono partecipare alla procedura selettiva i dirigenti delle professioni sanitarie con almeno cinque anni di anzianità nella dirigenza del SSN, computati secondo la disciplina stabilita dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza dell'Area sanità relativa al sistema degli incarichi dirigenziali.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonio Cascio, Responsabile di AREA RISORSE UMANE SSR esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/54

IN FEDE

Antonio Cascio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/54

IN FEDE

Luca Baldino

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 65 del 23/01/2023

Seduta Num. 3

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi